



**Ministero dell'Istruzione**  
 55° Distretto Scolastico  
 Istituto Comprensivo Lanzara  
 Via Calvanese, n. 22 - 84083 Lanzara – Castel San Giorgio (SA)  
 CF: 80028610659 - Tel. 081 5162111  
 email [saic84600r@istruzione.it](mailto:saic84600r@istruzione.it) - [saic84600r@pec.istruzione.it](mailto:saic84600r@pec.istruzione.it)



|   |
|---|
| ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "LANZARA"-CASTEL SAN GIORGIO<br>Prot. 0003832 del 14/09/2020<br>(Uscita) |
|---|

A tutto il personale scolastico  
 Al DSGA  
 Al Sito web

**OGGETTO: FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92**

Si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti di cui all'oggetto deve **rinnovare la domanda ogni anno scolastico**. Inoltre, alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS) e al fine di rendere compatibili le richieste di permessi con le esigenze organizzativo-didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti direttive:

#### CONFERMA DELL'ISTANZA PRESENTATA NELL'A.S. PRECEDENTE COME DA PRASSI

Ogni dipendente è tenuto, secondo le modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e s.m.i., a produrre **autocertificazione sulla permanenza delle condizioni** di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.

#### PRIMA ISTANZA

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo.

**Questa dirigenza, in entrambe le ipotesi di cui sopra, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l' a.s. in corso.**

#### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

##### 1) Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che

- l'assistito **non** è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè 'strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
- **nessun altro familiare beneficia** dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito;
- **la convivenza o meno con l'assistito;**

##### 2) Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;

- 3) **Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica** attestante lo stato di 'disabilità grave' dell'assistito.

#### **CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI**

Si precisa inoltre che, ai sensi della circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo **con congruo anticipo** (entro il 30 del mese precedente) **con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 5 giorni, **salvo dimostrate e improcrastinabili situazioni di urgenza del soggetto disabile**. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi *"...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti"*.

#### **CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO**

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall' articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una specifica domanda al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale e di concordare l'articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro sessanta giorni dalla richiesta.

#### **Si ricorda che :**

- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Si rammenta, infine, che l'**uso improprio del permesso** per l'assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro (sentenza Corte di Cassazione dell' 8 gennaio 2014, depositata in data 4 marzo 2014, n. 4984).

Si ringrazia per la collaborazione.

#### **Il Dirigente Scolastico**

dott.ssa Clotilde Franco

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*